

# Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione collettiva

Valido dal 1° dicembre 2021



# A. Contenuto

<b>A. Contenuto</b>	<b>2</b>
<b>B. Disposizioni regolamentari</b>	<b>3</b>
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Gestione patrimoniale	3
Art. 3 Gestione della fondazione	3
Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro	3
Art. 5 Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata	4
Art. 6 Conteggio	4
Art. 7 Lingua del regolamento	4
Art. 8 Modifiche	4
Art. 9 Entrata in vigore	4



## B. Disposizioni regolamentari

<b>Art. 1 Scopo</b>	Il presente regolamento disciplina le commissioni che VZ Fondazione collettiva (di seguito «fonda-	zione») addebita alle aziende affiliate e agli assicurati per le sue spese ordinarie e straordinarie.
<b>Art. 2 Gestione patrimoniale</b>	<p>1. Le commissioni per la gestione patrimoniale, la consulenza sugli investimenti e l'assistenza alla persona assicurata dipendono dalla strategia d'investimento scelta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conto interessi gratuito</li><li>• VZ LPP Sostenibilità 15 0,50%</li><li>• VZ LPP Sostenibilità 25 0,55%</li><li>• VZ LPP Sostenibilità 35 0,65%</li><li>• VZ LPP Sostenibilità 45 0,70%</li><li>• VZ LPP Investimenti indicizzati 25 0,50%</li><li>• VZ LPP Investimenti indicizzati 35 0,50%</li><li>• VZ LPP Investimenti indicizzati 45 0,50%</li><li>• VZ LPP Investimenti indicizzati 65 0,50%</li><li>• VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e) 0,50%</li></ul> <p>Le commissioni per le strategie d'investimento «VZ LPP Sostenibilità 65», «VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)», «VZ Previdenza Azioni 100 e conto interessi» nonché la «Strategia d'investimento cassa di previdenza» sono menzionate nell'allegato al piano di previdenza.</p> <p>Il cambiamento della strategia d'investimento è gratuito. Restano riservate le commissioni secondo l'art. 2 cpv. 2.</p> <p>2. Sono inoltre conteggiate le commissioni per la gestione del deposito e i costi di transazione.</p>	
<b>Art. 3 Gestione della fondazione</b>	La fondazione addebita una commissione forfettaria di CHF 150 per persona e anno e una commissione variabile dello 0,35% per la direzione, l'organizzazione, l'amministrazione, la sorveglianza e la revisione, che comprendono: la registrazione e la gestione dei dati degli assicurati, il reporting annuale, la messa a disposizione di estratti conto, la contabilità secondo Swiss GAAP RPC 26, le ope-	razioni con l'ente per la previdenza professionale, l'allestimento dei regolamenti e i loro adattamenti alle modifiche di legge e prudenziali, l'onorario dei periti di previdenza professionale, le commissioni di licenza per i software gestionali, gli update informatici, nonché i costi del personale e altri costi amministrativi.
<b>Art. 4 Commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro</b>	<p>Per le spese straordinarie la fondazione addebita al datore di lavoro le commissioni di elaborazione seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. per ogni modifica di salario infrannuale ammon-tante a meno del +/- 5%: CHF 100;</li><li>b. per ogni modifica retroattiva che risale a più di 3 mesi: CHF 100;</li><li>c. annullamento del contratto entro 365 giorni dalla prima affiliazione: CHF 800 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento dell'annullamento;</li><li>d. disdette straordinarie in accordo con la fonda-zione: CHF 800 per persona assicurata nella cassa di previdenza al momento della disdetta;</li><li>e. procedura di sollecito<ul style="list-style-type: none"><li>• per ogni sollecito: CHF 50</li><li>• creazione di un piano di estinzione: CHF 120 all'ora</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>f. misure di incasso: CHF 120 all'ora più le spese per il precepto esecutivo, la domanda di falli-mento, ecc.</li><li>g. interessi di mora<ul style="list-style-type: none"><li>• per il pagamento in ritardo di premi di rischio, commissioni dirette di gestione della fondazione, commissioni straordinarie di elabo-razione, nonché contributi ai fondi di garanzia, è riscosso un interesse di mora tra-scorsi 30 giorni dalla fattura</li><li>• sugli averi di risparmio sarà riscosso un inte-resse di mora dal 1° gennaio dell'anno succes-sivo all'esigibilità</li><li>• l'interesse di mora è variabile e corrisponde a quello del riassicuratore della fondazione</li></ul></li></ul>



<b>Art. 5</b> <b>Commissioni straordinarie a carico della persona assicurata</b>	<p>Per le spese straordinarie la fondazione addebita alla persona assicurata le commissioni di elaborazione seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione: CHF 300;</li> <li>2. ricostituzione in pegno per la proprietà d'abitazione: CHF 100;</li> <li>3. l'assunzione di una costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione di un'altra cassa pensioni è gratuita.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Le commissioni e i premi addebitati alla fondazione da enti esterni in relazione a un ordine impartito dalla persona assicurata (ad es. iscrizione nel registro fondiario in seguito a promozione della proprietà d'abitazione) vengono interamente riaddebitati alla persona assicurata medesimo.</li> </ol>
<b>Art. 6</b> <b>Conteggio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le commissioni per la gestione patrimoniale e la gestione della fondazione sono addebitate perlomeno settimanalmente direttamente al relativo patrimonio.</li> <li>2. La commissione forfettaria per la gestione della fondazione è fatturata annualmente per il 1° gennaio.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Le commissioni straordinarie a carico del datore di lavoro sono fatturate separatamente.</li> <li>4. Le commissioni straordinarie a carico della persona assicurata sono addebitate direttamente sul suo avere di risparmio.</li> </ol>
<b>Art. 7</b> <b>Lingua del regolamento</b>	<p>La fondazione allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.</p>	
<b>Art. 8</b> <b>Modifiche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimangono riservate le modifiche di disposizioni prudenziali e di legge alla base del presente regolamento. Esse si applicano dalla loro entrata in vigore anche al presente regolamento.</li> <li>2. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento. Questa modifica di regolamento si</li> </ol>	<p>applica dalla sua entrata in vigore e sostituisce le disposizioni precedenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il regolamento ed eventuali adattamenti devono essere comunicati all'autorità di vigilanza competente.</li> </ol>
<b>Art. 9</b> <b>Entrata in vigore</b>	<p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2021 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.</p>	

